



COMUNE DI SCHIVENOGLIA
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2021

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3).
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comemodificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetti attivi e passivi

1. Con riferimento all'addizionale in oggetto il soggetto attivo è il Comune di Schivenoglia, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.. Sulla base delle disposizioni normative vigenti sono obbligati al pagamento dell'addizionale tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Schivenoglia alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 3
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4

Esenzioni, aliquote e variazioni

1. L'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00; se tale reddito supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota - stabilita in misura pari al cinque per mille - al reddito imponibile complessivo.
2. Competente a deliberare la variazione o la conferma dell'aliquota è il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Art. 5

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento - che entra in vigore, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza 1° gennaio 2021 - si applicano le disposizioni di legge vigenti.